

SCHEMA CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E IL COMUNE DI _____ PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI E CONCESSIONI (ART.37, COMMA 4, D.LVO N.50/2016).

* * *

L'anno duemilaventidue, addì del mese di,

TRA

La Città Metropolitana di Milano, codice fiscale legalmente rappresentata dal Vice Sindaco metropolitano pro-tempore il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto metropolitano ed in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio metropolitano n... del, esecutiva ai sensi di legge;

E

Il Comune di codice fiscale legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig., nato a il, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ... del, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

che l'art.37, comma 1, del decreto legislativo 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) prevede che "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38";

che l'art. 51 del DL n. 77/2021 convertito in L. 108/2021 ha innalzato, fino al 30 giugno 2023, il limite per l'affidamento diretto dei lavori pubblici a 150.000 euro mentre per forniture e servizi (inclusi i servizi di ingegneria e architettura compresa la progettazione) a 139.000 euro;

che l'art.37, comma 4, del decreto legislativo 50/2006 prevede che "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di Città Metropolitana, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56";

che l'art.1, comma 1, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, e s.m.i., ha previsto che, al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 30 giugno 2023, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.37, comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59;

che nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia;

che il comma 44 dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede che “d'intesa con i comuni interessati la Città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;

che il comma 50 dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede “alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico”;

che l'art.30 del T.U.E.L. , approvato con D.lvo 18 agosto 2000 n.267 consente agli enti locali, Comuni e Province [e Città Metropolitane] di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

che in particolare il 4° comma dell'articolo richiamato prevede che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

che l'art.15 della legge 8 agosto 1990 n.241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

che l'art.45 dello Statuto metropolitano prevede che “La Città metropolitana assume le funzioni di centrale unica di committenza per l'aggiudicazione dei contratti di lavori, forniture e servizi, nonché per la concessione di servizi pubblici, in favore dei comuni e delle Unioni dei comuni che lo richiedano, previa stipula di convenzione nella quale sono stabiliti i reciproci obblighi, le garanzie, i rapporti finanziari e la durata”;

CONSIDERATO

che gli enti sottoscrittori della presente convenzione, tutti ricompresi nel territorio della Città metropolitana di Milano, ritengono maggiormente funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali delegare alla Città Metropolitana l'espletamento della funzione di stazione appaltante per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La presente convenzione assolve allo scopo di provvedere in forma associata all'esercizio delle funzioni di stazione appaltante, ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante costituita presso la Città Metropolitana di Milano per le procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59, e, a decorrere dal 1 luglio 2023 per tutti gli affidamenti di lavori, beni e servizi di importo superiore agli importi per i quali è consentito l'affidamento diretto, ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art.37, comma 4, del decreto legislativo n.50/2016 e regola i rapporti con i Comuni interessati. Fino al 30 giugno 2023, nelle more della riforma complessiva del settore degli appalti, è comunque facoltà dei Comuni avvalersi della Città Metropolitana, in forza della presente convenzione, per affidamenti di lavori, beni e servizi di importo superiore agli importi per i quali è consentito l'affidamento diretto, ancorché non finanziati con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La Città metropolitana di Milano assicura precedenza alle procedure afferenti il PNRR e il Piano Nazionale per gli investimenti Complementari.

Con il presente atto il Comune di (di seguito "ente delegante"), ricompreso nell'area vasta di Milano, delega alla Città Metropolitana di Milano l'esercizio delle funzioni di stazione appaltante per l'affidamento degli appalti di lavori, beni, servizi e concessioni.

Con il presente atto la Città metropolitana di Milano assume le funzioni ed i servizi per la gestione dei rapporti con gli Enti deleganti, l'organizzazione e la gestione delle procedure di gara, dall'indizione fino all'aggiudicazione, rimettendo gli atti all'Ente deleganti per l'impegno di spesa, la stipula del contratto di appalto.

La presente convenzione non si applica alle procedure finalizzate all'affidamento di contratti esclusi dall'applicazione del d.lvo 50/2016, o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo di gara.

La gestione associata di cui alla presente convenzione riguarda le procedure di gara relative all'acquisizione di forniture e servizi (inclusi i servizi di ingegneria e architettura compresa la progettazione) di importo superiore a 40.000 euro (innalzato a 139.000 euro fino al 30 giugno 2023) e di lavori di importo superiore a 150.000 euro. Restano di esclusiva competenza dell'ente delegante sia la fase che precede l'indizione della gara (programmazione, approvazione progetti, capitolati, piani di sicurezza, ecc..) sia la fase che segue l'aggiudicazione (quali impegno di spesa, stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, liquidazione, collaudo).

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza dell'ente delegante:

- la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento);
- la redazione e l'approvazione dei progetti e dei capitolati speciali d'appalto, e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, dei disciplinari prestazionali, nonché di ogni altra documentazione utile ai fini dell'indizione della gara, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel disciplinare di gara;
- la validazione del progetto;
- la redazione dello schema di bando di gara, del disciplinare di gara o lo schema di lettera di invito (sulla base dei bandi tipo predisposti dall'ANAC ovvero in mancanza previo confronto gli uffici della Città metropolitana);
- la scelta del criterio di aggiudicazione, laddove consentito dal Codice;
- l'adozione della determina a contrattare;
- la verifica attraverso il proprio RUP della congruità/anomalia dell'offerta in collaborazione con la Città metropolitana;
- l'assunzione dell'impegno di spesa a seguito dell'aggiudicazione;
- l'acquisizione, ove necessario, del CIG per l'esecuzione del contratto;
- la stipula del contratto d'appalto e le acquisizioni documentali propedeutiche;
- l'affidamento della direzione dei lavori ovvero dell'esecuzione del contratto e del coordinamento in fase di esecuzione;
- tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere, ovvero la verifica di conformità della fornitura o del servizio;
- le comunicazioni e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dal D.Lgs n. 50/2016, per gli aspetti di competenza.

Art.2

La Città Metropolitana, a mezzo del proprio Settore, cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività:

- verifica lo schema di bando e gli atti di gara predisposti dall'ente delegante, apportando, in collaborazione con l'ente delegante, le eventuali correzioni che si dovessero rendere necessarie;
- nomina, tenuto conto delle indicazioni dell'ANAC, la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e costituisce, ove richiesto, il seggio di gara in tutti gli altri casi;
- cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- cura l'acquisizione del CIG, per la procedura di gara;
- indice, e espleta la gara;
- provvede alle comunicazioni previste dalla normativa, in collaborazione con il RUP dell'Ente delegante;

- collabora con il RUP dell'ente delegante ai fini della verifica dell'anomalia/congruità delle offerte;
- provvede ai controlli di legge sull'aggiudicatario funzionali all'efficacia dell'aggiudicazione;
- provvede ad approvare la proposta di aggiudicazione alla conseguente aggiudicazione (rimettendo gli atti all'ente delegante per l'assunzione dell'impegno di spesa conseguente);
- informa l'ente delegante del termine di decorrenza dello stand still;
- cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento;
- cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compresi i rapporti con l'A.N.A.C. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ciascun Ente delegante assume a proprio carico gli oneri economici dei compensi spettanti ai componenti delle Commissioni di gara, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal medesimo Ente delegante.

Art. 3

Le funzioni di Stazione Unica Appaltante sono svolte dalla Città Metropolitana di Milano.

Le funzioni di Responsabile della Stazione Unica Appaltante sono svolte dal dirigente del Settore Appalti e Contratti, che assume la responsabilità dei relativi procedimenti di gara, in ciò coadiuvato da uno o più funzionari del Settore. La dotazione dell'unità organizzativa competente in materia di appalti potrà essere integrata con personale distaccato dagli enti deleganti alla presente convenzione nel rispetto delle norme vigenti e previo accordo tra la Città Metropolitana e l'ente interessato. In tal caso il contributo dovuto dall'ente a mente del successivo articolo 5 viene ridotto della metà.

In aggiunta all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it per le comunicazioni inerenti le funzioni di cui alla presente convenzione viene istituito apposito indirizzo di posta elettronica sua@cittametropolitana.mi.it, nonché un portale a ciò dedicato accessibile dalla home page del sito della Città Metropolitana per la condivisione e lo scambio di informazioni tra enti.

Le comunicazioni tra enti avvengono in modalità telematica.

Al fine di un miglior esercizio della funzione è in facoltà della Città Metropolitana sviluppare accordi di collaborazione con il Comune capoluogo.

Art. 4

Le procedure di gara si svolgeranno come di seguito descritto.

Ciascun ente delegante comunica alla Stazione Unica Appaltante entro il 31 ottobre di ciascun anno i contratti di acquisto di beni e servizi in scadenza nell'esercizio successivo, e gli appalti di lavori che intende affidare nell'anno successivo.

A tal fine gli enti deleganti si impegnano ad adottare entro il 15 ottobre di ciascun anno sia il programma triennale dei lavori da realizzare nel triennio successivo e l'elenco annuale, sia il programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi, di cui al decreto legislativo n.50/2016, trasmettendone copia alla Città Metropolitana.

Eventuali variazioni agli atti di programmazione come sopra adottati dagli enti dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Città Metropolitana.

In coerenza con gli atti di programmazione adottati, l'ente delegante provvede a trasmettere alla Stazione Unica Appaltante la determinazione a contrattare adottata e gli atti necessari all'espletamento della gara, unitamente al verbale di validazione del progetto.

La Stazione Unica Appaltante provvede, di norma, entro gg. 90 (novanta) - termine ridotto in misura congrua per opere relative al PNRR - dalla ricezione della determina a contrattare e dei relativi atti e documenti ad avviare la procedura di gara, secondo l'ordine di presentazione delle richieste e secondo criteri di aggregazione della domanda.

Completata la procedura di gara, la Stazione Unica Appaltante rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura all'ente delegante, unitamente al verbale di aggiudicazione, a copia delle successive comunicazioni effettuate, ed al provvedimento di aggiudicazione, oltre all'indicazione del termine di decorrenza dello stand still, ai fini degli atti consequenziali.

Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la Stazione Unica Appaltante potrà chiedere chiarimenti, integrazioni, modifiche ed approfondimenti all'Ente delegante.

Art.5

La Città Metropolitana provvede a mettere a disposizione le attrezzature e le risorse umane necessarie per le attività oggetto della presente convenzione.

Le risorse finanziarie per la gestione delle funzioni per conto dei Comuni previste nella presente convenzione sono a carico del rispettivo Comune richiedente la gara.

Le somme dovute alla Città Metropolitana quale Stazione Appaltante da parte del Comune saranno individuate preventivamente nella determinazione a contrattare e corrisposte entro 30 gg. dalla remissione della copia del fascicolo relativo alla singola procedura.

L'ammontare delle somme dovute per la funzione di S.U.A. da corrispondere a Città metropolitana di Milano contestualmente alla trasmissione della Determinazione a contrarre sarà calcolato in funzione dell'importo posto a base di gara secondo le seguenti soglie:

FORNITURE, SERVIZI E CONCESSIONI

€ 1.000,00 per forniture, servizi e concessioni sotto la soglia comunitaria;

€ 2.000,00 per forniture e servizi di rilievo comunitario;

€ 5.000,00 per concessioni di rilievo comunitario; **LAVORI**

€ 1.000,00 per lavori fino a 1.000.000,00 euro;

€ 2.000,00 per lavori oltre 1.000.000,00 euro e fino sotto la soglia comunitaria;

€ 5.000,00 per lavori di rilievo comunitario.

Per tutte le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, al fine di consentire il potenziamento degli organici della stazione unica appaltante, dette somme sono incrementate del 50%. I Comuni secondo le modalità, le condizioni e i criteri di cui alla Circolare del Ministero dell'economia n.4/2022 e delle finanze possono imputare tali somme nei relativi quadri economici i costi per il personale necessario per le fasi di gara, da

rendicontare a carico del PNRR. Dette risorse sono trasferite alla Città Metropolitana per il potenziamento degli organici della stazione unica appaltante.

Restano altresì a carico di ciascun ente le spese di pubblicazione, il contributo ANAC, e, per le gare da indire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il compenso da corrispondere ai componenti delle commissioni di gara.

Oltre a corrispondere alla Città metropolitana quanto indicato nei precedenti commi, ciascun Comune, che si avvale delle attività della stazione unica appaltante, per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, è tenuto, ai sensi di quanto previsto dall'art.113, comma 5, del Codice, a destinare, a favore del personale della Stazione Unica appaltante, una percentuale, pari ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 del medesimo articolo, per le fasi di competenza della stazione unica appaltante. Dette somme, che trovano copertura nei fondi costituiti da ciascun Comune secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti, sono trasferite dai Comuni medesimi alla Stazione Unica Appaltante, per essere corrisposti da quest'ultima al personale interessato. La Città metropolitana, con proprio regolamento, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il proprio personale che ha partecipato alle attività della stazione unica appaltante.

Art.6

L'ente delegante è mero beneficiario delle procedure indette ed espletate dalla Stazione Unica Appaltante ed è vincolato alle vicende anche giudiziarie della gara, sicché, mentre gli effetti e i risultati della gara sono imputati ai singoli Comuni, l'imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, ricade sulla Città Metropolitana, contraddittore necessario dello stesso ricorso, in quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione della gara e responsabile della stessa. La Città Metropolitana si costituisce nelle cause di che trattasi a mezzo della propria Avvocatura informandone il Comune interessato. Le spese di giudizio, i compensi professionali, e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico del singolo Comune nel cui interesse è stata indetta e celebrata la gara, sempreché la soccombenza non sia esclusivamente imputabile alla Città Metropolitana.

Art.7

La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente. Non è ammesso il recesso anticipato per i primi due anni di validità della presente convenzione.

Art.8

La convenzione è aperta all'adesione di tutti gli enti locali appartenenti all'area metropolitana di Milano.

Art.9

Entro il 30 aprile di ogni anno, e ogni qualvolta lo dovessero richiedere almeno 1/5 dei Sindaci sottoscrittori della convenzione, il Sindaco metropolitano, o consigliere delegato, convoca incontri tra tutti gli enti aderenti alla presente convenzione per consultazioni in merito all'andamento della gestione della funzione associata di stazione appaltante. Con particolare

riguardo agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, e di lavori di importo inferiore alla soglia di 1.000.000 di euro, al fine di conseguire economie di scala, gli enti aderenti alla presente convenzione si impegnano a contenere il numero delle procedure di acquisizione aggregando la relativa domanda. A tal fine il Responsabile della Stazione Unica Appaltante può promuovere intese tra gli enti ai fini dell'aggregazione della domanda. E' sempre facoltà del Responsabile della Stazione Unica Appaltante, in caso di appalti di beni e servizi analoghi, e di lavori di manutenzione, procedere ad esperire un'unica gara, distinta per lotti, quante sono le domande pervenute dagli enti aderenti.

Art.10

Resta ferma la facoltà per gli enti sottoscrittori del presente accordo, laddove consentito dalla legge, di acquisire autonomamente beni e servizi, ivi comprese le manutenzioni di beni immobili, attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.A. o gestiti dal Soggetto Aggregatore di Regione Lombardia. Sono altresì fatti salvi gli obblighi, e la facoltà, di adesione alle convenzioni quadro di cui all'art.26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 gestite dalla stessa CONSIP ed il ricorso al MEPA.

Art.11

Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione è devoluta al Foro di Milano.

Art.12

Per quanto non qui previsto si fa rinvio, alle norme in materia di enti locali ed in materia di appalti pubblici di lavori, beni e servizi e concessioni.

In via transitoria, entro 30 gg. dalla sottoscrizione della presente convenzione ciascun ente delegante comunica al Responsabile della Stazione Unica Appaltante i contratti di acquisto di beni e servizi o concessioni in scadenza nell'anno in corso, e gli appalti di lavori che intende affidare nell'anno.

Decorso un anno dalla stipula del presente atto, e comunque in caso di entrata in vigore di leggi che dovessero incidere sulle modalità di esercizio della funzione oggetto della presente convenzione, le parti si incontreranno per una verifica in ordine all'attuazione e per apportare alla convenzione le modifiche che si dovessero rendere necessarie.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

A seguito delle modifiche al D.lvo 50/2016, introdotte dal D.lvo 56 del 19/04/2017, le procedure di gara per gli affidamenti di servizi sociali e socio-assistenziali di cui all'allegato IX del codice dei contratti pubblici, ancorché di importo superiore a 40.000 euro, sono gestite dagli enti deleganti, anche a mezzo delle altre forme di aggregazione previste dalla normativa di settore.

Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, gli enti aderenti alla presente convenzione, che risultino già iscritti all'Anagrafe di cui all'articolo 33- ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, possono procedere autonomamente

mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione (piattaforma SINTEL) per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro (innalzato a 139.000 euro fino al 30 giugno 2023) e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Sindaco metropolitano della Città Metropolitana di Milano

Il Sindaco del Comune di _____

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR 445/2000 e del D. Lvo 82/2005
e norme collegate